



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 85/2016

**OGGETTO: UFFICIO PERSONALE.
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI MODIFICAZIONE DELL'ART. 88 - UFFICIO COMPETENTE
PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **14.30** nella solita Sala delle adunanze, regolarmente convocata, in prima convocazione, si e' riunita la Giunta Comunale della quale, attualmente, sono componenti i Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
1	DA RONCO dottor Gianni	SINDACO	Sì
2	AGRIMANO Giovanni	ASSESSORE	Sì
3	ARENELLA Vittorio	ASSESSORE	Sì
4	TUCCI Leonardo	ASSESSORE	Sì
5	ZIO Maria Concetta	ASSESSORE	Sì
6	MALACRINO arch. Claudio	ASSESSORE	No
TOTALE PRESENTI			5
TOTALE ASSENTI			1

Presiede il Sindaco Signor DA RONCO dottor Gianni.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 IN DATA 28/04/2016

OGGETTO: UFFICIO PERSONALE.

**REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
MODIFICAZIONE DELL'ART. 88 - UFFICIO COMPETENTE PER I
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, in vigore dal 15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) la cui funzione è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);
- ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare: le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti e il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione ai due fattori della gravità dell'infrazione e della presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica, dirigenziale;
- ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009 - qualora i responsabili di area non rivestano qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti in cui l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità - è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;

Dato atto che in questo Comune non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale per cui risultano applicabili le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del citato art. 55bis in base ai quali per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni di minore gravità e per le altre di maggiore gravità deve essere individuato un ufficio competente per i procedimenti disciplinari, mentre il responsabile cui il dipendente fa riferimento provvede per i procedimenti per l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;

Ciò premesso e considerato, con l'entrata in vigore della legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali del 24/07/2013 aveva ritenuto possibile, in via eccezionale, per gli enti locali di piccole dimensioni la concentrazione in capo al segretario comunale delle funzioni di ufficio procedimenti disciplinari e di responsabile anticorruzione, tesi condivisa successivamente dall'ANAC con l'orientamento n. 67/2014 che, ai fini dell'applicazione della legge 190/2012, con riferimento al cumulo di incarichi definiva ente di piccole dimensioni il comune con popolazione complessiva non superiore ai 15.000 abitanti, dal che si desumeva invece, per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'incompatibilità del cumulo nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

Constatato che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 119/2013, stante la nomina del Segretario Generale a responsabile anticorruzione, l'art. 88 del Regolamento comunale sugli uffici e servizi era stato modificato costituendo l'Ufficio Procedimenti Disciplinari in un organo collegiale composto dal vice segretario e dal direttore di area di appartenenza del personale di volta in volta interessato dal procedimento disciplinare; nonché dal Responsabile dell'ufficio Personale;

- con l'orientamento n. 111/2014 l'ANAC, tornata sulla questione della incompatibilità suddetta, si esprime nei seguenti termini *"Il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) può rivestire anche il ruolo di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, in quanto una potenziale situazione di conflitto di interessi nello svolgimento di entrambe le funzioni sussiste nel solo caso in cui lo stesso RPC sia interessato dal citato procedimento disciplinare. Qualora si versi in quest'ultima ipotesi, pertanto, nel caso dei Comuni, l'organo deputato a esercitare poteri disciplinari nei confronti del Segretario Generale-RPC deve essere individuato nell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'Interno, mentre nel caso di Comuni in cui il RPC non sia individuato nel Segretario Generale o nel caso di altre amministrazioni in cui il RPC è identificato con figure apicali o dirigenziali, dovrà essere costituito e convocato ad hoc un organismo straordinario con competenze disciplinari nei confronti del RPC, al fine di salvaguardare l'indipendenza e la terzietà di quest'ultimo"*;

Richiamato l'atto di Giunta Comunale n. 49 del 17/03/2016 recante *"Ufficio segreteria generale. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modificazione dell'art. 88 – ufficio competente per i procedimenti disciplinari"* con il quale, fra l'altro, si deliberava:

"1) di recepire l'orientamento ANAC 111/2014 formulando al Direttore dell'Area Affari Generali dott. Franco Ferretti gli indirizzi di cui in premessa e di seguito riportati:

reformulare l'art. 88 – Ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevedendone la costituzione in forma monocratica e affidandone le funzioni al Segretario Generale;

prevedere l'assistenza di un componente esterno – dipendente di altro ente, esperto in materie giuridiche e senza diritto di voto – nominato dalla Giunta comunale";

Constatato che:

- secondo quanto dispone il D.lgs. 150/2009 ed anche la circolare n. 14/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica la competenza ad attivare e gestire il procedimento disciplinare spetta, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, per le ipotesi in cui il responsabile della struttura interessata non abbia qualifica dirigenziale e, in ogni caso, per le infrazioni di maggiore gravità;

- alternativamente – come fa notare il Dipartimento della Funzione Pubblica – la scelta dell'ente locale potrebbe ricadere sull'attribuzione delle funzioni in questione al Segretario comunale, opportunamente investito ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d);

- il nuovo orientamento ANAC n. 111/2014 non obbliga, ma rilegittima la possibilità di cumulo dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;

- l'ufficio Personale è competente ad esprimersi autonomamente;

Ritenuto:

- adeguarsi a quanto stabilito dall'atto di Giunta comunale n. 49/2016 per la parte che prevede la presenza del Segretario Generale all'interno dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- che la presenza ordinariamente in servizio di un Segretario Generale e di due direttori entrambi categoria D3 giuridica e di altri soggetti qualificati consente di evitare l'onere derivante da un incarico di un componente esterno;
- mantenere la collegialità dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari non essendovi motivazioni per eliminarla;

Ritenuto, pertanto, necessario ricostituire l'Ufficio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), ferma restando la competenza del Responsabile di ciascuna Area per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale che vedono come soggetto passivo i dipendenti non responsabili dei servizi;

Ritenuto quindi di dover ricostituire l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, in forma di organo collegiale definendone la composizione, regolamentandone l'azione e la competenza con la riformulazione dell'art. 88 come segue:

art. 88 - Ufficio Procedimenti Disciplinari

- 1. l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è costituito in forma di organo collegiale ed è composto dal Segretario (Presidente), dal Vice Segretario (primo membro effettivo) e dal Direttore d'Area cui afferisce l'ufficio Personale (secondo membro effettivo).*
- 2. in caso di assenza, impedimento e/o qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata, incompatibilità con la carica o conflitto di interessi, ovvero laddove sia interessato dal procedimento disciplinare un responsabile di Area o dipendente delle Aree dei componenti dell'Ufficio come sopra composto, il Segretario provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni che operi in sostituzione, al fine di assicurare in ogni caso l'azione e la collegialità dell'Ufficio Procedimenti disciplinari. In caso di incompatibilità del Presidente, si procederà alla sostituzione del presidente con il primo membro effettivo, che assumerà il ruolo di Presidente, mentre il ruolo del primo membro effettivo sarà ricoperto dal membro supplente.*
- 3. la presenza di un componente all'interno dell'Ufficio è sempre incompatibile con l'analisi e la valutazione di un caso relativo ad un dipendente assegnato al settore di riferimento;*
- 4. le funzioni di Segretario dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari sono svolte dal personale dell'ufficio personale, tra le cui competenze rientra la gestione dell'iter procedurale per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dell'Ente;*
- 5. l'Ufficio contesta l'addebito, istruisce e conclude il procedimento disciplinare e applica la sanzione.*
- 6. le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.*
- 7. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);*
- 8. resta la competenza del Direttore d'Area per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale.*

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

- Il D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. 190/2012 e ss.mm.ii.
- Il vigente Statuto comunale.
- Il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto ed acquisito il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, dal Direttore Area Affari generale;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;

D E L I B E R A

di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per gli effetti:

- 1) di abrogare l'attuale formulazione dell'art. 88 – Uffici Procedimenti Disciplinari - del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- 2) di approvare la nuova formulazione dell'art. 88 – Ufficio Procedimenti Disciplinari del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi che di seguito si riporta:

art. 88 - Ufficio Procedimenti Disciplinari

1. *l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è costituito in forma di organo collegiale ed è composto dal Segretario (Presidente), dal Vice Segretario (primo membro effettivo) e dal Direttore d'Area cui afferisce l'ufficio Personale (secondo membro effettivo).*
2. *in caso di assenza, impedimento e/o qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata, incompatibilità con la carica o conflitto di interessi, ovvero laddove sia interessato dal procedimento disciplinare un responsabile di Area o dipendente delle Aree dei componenti dell'Ufficio come sopra composto, il Segretario provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni che operi in sostituzione, al fine di assicurare in ogni caso l'azione e la collegialità dell'Ufficio Procedimenti disciplinari. In caso di incompatibilità del Presidente, si procederà alla sostituzione del presidente con il primo membro effettivo, che assumerà il ruolo di Presidente, mentre il ruolo del primo membro effettivo sarà ricoperto dal membro supplente.*
3. *la presenza di un componente all'interno dell'Ufficio è sempre incompatibile con l'analisi e la valutazione di un caso relativo ad un dipendente assegnato al settore di riferimento;*
4. *le funzioni di Segretario dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari sono svolte dal personale dell'ufficio personale, tra le cui competenze rientra la gestione dell'iter procedurale per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dell'Ente;*
5. *l'Ufficio contesta l'addebito, istruisce e conclude il procedimento disciplinare e applica la sanzione.*
6. *le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.*
7. *l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comportano l'applicazione di sanzioni di*

minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);

8. *resta la competenza del Direttore d'Area per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale.*

3) di dare atto che ai soggetti sopra individuati (Ufficio Procedimenti Disciplinari e Direttore d'Area) sono attribuite le competenze previste dalla vigente normativa e dai CCNL in materia di sanzioni disciplinari;

4) di abrogare ogni norma del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed eventuali ed ulteriori disposizioni in esso contenute che risultino incompatibili con quelle previste dalla nuova formulazione dell'art. 88 approvato al precedente punto due del presente deliberato;

5) di dare atto che con decorrenza dall'adozione della presente deliberazione, tutti i procedimenti disciplinari giacenti, tenendo conto della tipologia, restino riassunti ai soggetti come individuati all'abrogato art. 88.

6) di rendere nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", dando atto che tale pubblicazione equivale, ai sensi di legge, alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro;

7) di pubblicare, altresì l'adozione del presente atto negli appositi spazi dedicati ai comunicati per i dipendenti comunali sia fisici che virtuali (Bachecca virtuale);

8) di comunicare il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS., alle R.S.U. e ai Direttori di Area.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DA RONCO dottor Gianni

IL Segretario Generale
Firmato digitalmente
GAVAINI dott.ssa Ilaria



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 85 DEL 28/04/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
MODIFICAZIONE DELL'ART. 88 - UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI.

Su Conforme attestazione del Segretario Generale, si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

dal 04/05/2016 al 19/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

Ilaria Gavaini

